

N. 2319 di rep.

N. 1214 di racc.

Atto di fusione per incorporazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici)
il giorno 26 (ventisei)
del mese di settembre
in Milano, in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Novate Milanese, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- **Perrino Rafael Giorgio**, nato a Caserta l'1 dicembre 1968, domiciliato per l'incarico in Milano, Via Giorgio Vasari n. 19, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore speciale e, come tale, in rappresentanza della società per azioni denominata:

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.

con Sede Legale in Milano, Via Giorgio Vasari n. 19, Capitale sociale euro 600.000.000 interamente versato, Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08936640963 (di seguito, anche: "INWIT " o la "Società Incorporante"),

munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura speciale in data 20 settembre 2016 n. 6.685/3.011 di rep. Notaio in Roma Sandra De Franchis, registrata presso l'agenzia delle Entrate di Roma 4 il 21 settembre 2016 al n. 27550 serie 1T, in copia autentica al presente atto allegata sotto "A", nonché in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria del 19 aprile 2016 di cui al verbale in data 22 aprile 2016 n. 12.989/6.793 di rep. notaio in Milano Carlo Marchetti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 19 maggio 2016 al n. 16623 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 aprile 2016;

- **Chiappetta Eugenio**, nato a Torino il 10 gennaio 1967, domiciliato per la carica in Milano, via Giorgio Vasari 19, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e, come tale, in legale rappresentanza:

-- della società a responsabilità limitata con unico socio denominata:

"Gestione Due S.r.l."

con sede legale in Milano, via Giorgio Vasari 19, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 03324360985, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2084543

in esecuzione della delibera dell'assemblea del 19 aprile 2016 di cui al verbale in pari data n. 12.965/6.782 di rep. notaio in Milano Carlo Marchetti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 10 maggio 2016 al n. 15257 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in

data 27 aprile 2016;

-- della società a responsabilità limitata con unico socio denominata:

"Gestione Immobili S.r.l."

con sede legale in Milano, via Giorgio Vasari 19, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 02633540980, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2084555

in esecuzione della delibera dell'assemblea del 19 aprile 2016 di cui al verbale in pari data n. 12.963/6.780 di rep. notaio in Milano Carlo Marchetti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano l il 10 maggio 2016 al n. 15254 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 aprile 2016;

-- della società a responsabilità limitata con unico socio denominata:

"Revi Immobili S.r.l."

con sede legale in Milano, via Giorgio Vasari 19, capitale sociale euro 10.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 02391000987, iscritta al R.E.A. di Milano al n.2084542

in esecuzione della delibera dell'assemblea del 19 aprile 2016 di cui al verbale in pari data n. 12.964/6.781 di rep. notaio in Milano Carlo Marchetti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano l il 10 maggio 2016 al n. 15256 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 27 aprile 2016 (di seguito congiuntamente anche le "Società Incorporande" o le "Società Incorporate").

E quindi detti Componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, nelle loro rispettive sopraindicate rappresentanze,

premesse che:

a) gli organi amministrativi delle società di cui sopra ebbero ad approvare il progetto di fusione per incorporazione delle Società Incorporande in INWIT, unico socio di ciascuna di esse, sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2015 di tutte le società partecipanti alla fusione, utilizzati quali situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-*quater*, secondo comma, del codice civile;

b) il progetto di fusione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 14 marzo 2016 per tutte le società partecipanti alla fusione;

c) si è provveduto al deposito presso la sede sociale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e sul sito Internet di INWIT dei documenti di cui all'art. 2501-*septies* c.c., in quanto applicabile; il progetto di fusione e le situazioni patrimoniali di riferimento sopra indicate sono stati altresì inviati alla Borsa Italiana S.p.A. ed a Consob sin dal 18 marzo 2016;

d) ai sensi dell'art. 2505 c.c. non si sono rese necessarie

nè la Relazione degli Amministratori nè quella degli esperti rispettivamente previste dagli artt. 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* c.c.;

e) le società partecipanti alla fusione, con le già citate delibere del 19 aprile 2016 (di seguito collettivamente anche: le "Deliberazioni") hanno deliberato di approvare il progetto di fusione, come sopra debitamente iscritto ed allegato ai verbali delle delibere stesse, al progetto medesimo, qui nuovamente allegato sotto "B";

f) le Deliberazioni sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Milano il 27 aprile 2016;

g) è decorso il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 2503 del codice civile dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese delle Deliberazioni e pertanto si può, non essendo intervenute opposizioni nei termini di legge come i comparenti mi confermano, addivenire alla attuazione della fusione.

Tutto quanto sopra premesso,

i Comparenti, in attuazione delle più volte citate Deliberazioni nelle loro rispettive predette qualità e rappresentanze,

convengono e stipulano quanto segue:

ATTUAZIONE DELLA FUSIONE

1.) (Attuazione della Fusione) - In attuazione del progetto di fusione (allegato sotto "B") approvato dalle Deliberazioni le società partecipanti alla fusione si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione

della

Revi Immobili S.r.l. con unico socio

con sede in con sede legale in Milano, via Giorgio Vasari 19

della

Gestione Immobili S.r.l. con unico socio

con sede in con sede legale in Milano, via Giorgio Vasari 19

e della

Gestione Due S.r.l. con unico socio

con sede in con sede legale in Milano, via Giorgio Vasari 19

nella

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Giorgio Vasari n.19,

2.) (Annullamento delle quote delle Società Incorporate) - La fusione viene attuata secondo le modalità tutte indicate nel relativo progetto e, così, tra l'altro, con annullamento, senza concambio, delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale delle Società Incorporate, e dunque senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, poichè la Società Incorporante possiede interamente e direttamente l'intero capitale sociale di tutte le Società Incorporate.

2.) (Effetti della Fusione verso i terzi, contabili e fiscali) - Conformemente alle previsioni del progetto, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile:

a) gli effetti della fusione nei confronti dei terzi decorre-

ranno, compiute comunque le iscrizioni del presente atto come prescritto dall'art. 2504 del codice civile, dal giorno 1°(primo) ottobre 2016 (duemilasedici);

b) ai fini contabili e fiscali e ai sensi dell'articolo 172 comma 9 del DPR 22/12/1986 n. 917 (TUIR), le operazioni delle Società Incorporate saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far data dal primo gennaio dell'anno in corso alla data di decorrenza degli effetti giuridici di ciascuna fusione e, così, per ciascuna fusione, a far data dal 1° (primo) gennaio 2016 (duemilasedici).

3.) (Cessazione degli organi delle Società Incorporate) - Dal momento di efficacia della presente Fusione (di cui sopra al precedente punto 2.), lettera a), del presente atto), pertanto, cesseranno con le Società Incorporate anche i loro organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, sino a tal momento compiuto in nome e per conto delle predette Società Incorporate, anche se posto in essere successivamente alle Deliberazioni.

SUCCESSIONE E PROSECUZIONE DEI RAPPORTI

4.) (Successione e prosecuzione dei rapporti da parte della Società Incorporante) - (A) In conseguenza della presente fusione, la Società Incorporante assume di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, tutti i beni immobili, mobili, materiali ed immateriali, valori mobiliari e strumenti finanziari e quote di partecipazione in società ed enti, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, attività in genere, anche in pendenza e formazione, delle Società Incorporate in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito per gestione o in fideiussione, od ai quali siano legittimate, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle Deliberazioni.

Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dalla Società Incorporante, che prosegue senza soluzione di continuità nelle stesse posizioni delle Società Incorporate, con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità e grado esistenti), diritto, onere, servitù, vincolo.

(B) Sempre in conseguenza della presente fusione, e corrispondentemente, la Società Incorporante assume *ipso iure*, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere delle Società Incorporate.

(C) La Società Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi, contratti, patti, anche parasociali, con riferimento alle quote di partecipazione in società ed enti, e negozi definitivi o preliminari (compresi, ovviamente, anzitutto i contratti, e rapporti at-

tivi e passivi relativi all'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.), anche in pendenza e in formazione, in corso presso le Società Incorporate.

(D) La Società Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili alle Società Incorporate di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle Deliberazioni. La Società Incorporante subentrerà in particolare nei mandati e nelle procure di natura difensiva ovvero inerenti la rappresentanza processuale rilasciati dalle Società Incorporate senza bisogno di alcun atto o formalità.

(E) La Società Incorporante, ancora, subentra *ipso iure* (o subentrerà una volta esperite le necessarie formalità), anche nei confronti di enti pubblici territoriali e di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche in tutte le concessioni, registrazioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui siano titolari le Società Incorporate o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa. Pertanto, la Società Incorporante subentra anche nelle posizioni verso gli enti regolatori, italiani e comunitari.

(F) Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla Società Incorporante. Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero.

5.) (Particolari cespiti del patrimonio della Società Incorporata) - In particolare, si dà espressamente atto, ai fini della trascrizione ed agli effetti di ogni necessario cambio di intestazione, voltura e/o deposito presso qualsiasi Ufficio, Ente, Amministrazione, che, nel compendio del patrimonio delle Società Incorporate in cui la Società Incorporante subentra a titolo di successore universale, vi è pure l'immobile individuato nell'allegato "C".

Fatta tuttavia avvertenza che la descrizione non ha valore tassativo, restando pertanto senz'altro acquisito alla Società Incorporante, senza necessità di specifici atti integrativi ai quali peraltro in qualsiasi momento i rappresentanti della Società Incorporante sono legittimati, ogni e qualsiasi bene, anche se non menzionato, in quanto compreso nel patrimonio delle Società Incorporate.

Rimane peraltro in facoltà della Società Incorporante procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, ad uno o più atti di identificazione di beni, diritti, posizioni contrattuali compresi nel patrimonio delle Società Incorporate, ed in particolare ad atti di identificazione catastale dei beni immobili di titolarità delle stesse.

6.) (Trascrizioni, voltture, ecc.) - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, voltture, cambi di intestazione alla Società Incorporante presso qualsiasi ufficio della Pubblica Amministrazione, Ufficio del Territorio, Sovrintendenza, Conservatoria, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto per qualsiasi bene, diritto, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, convenzione, valore mobiliare, e per quanto altro già intestato o riferibile alle Società Incorporate. Il tutto con esonero dei competenti signori conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità al riguardo.

STATUTO DELL'INCORPORANTE - ALTRI EFFETTI

7.) (Statuto) - Lo statuto sociale della Società Incorporante non subisce modifiche in dipendenza della presente fusione.

SPESE

8.) (Spese) - Spese e tasse del presente sono a carico della Società Incorporante.

Ai soli fini della percezione dell'onorario notarile, si precisa che capitale e riserve delle Società Incorporate, quali risultanti dalle situazioni patrimoniali di riferimento sopra precisate, ammontano a complessivi euro 159.865 (centocinquantanovemilaottocentosessantacinque).

Del presente ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me sottoscrivono alle ore 18,30 omessa per loro dispensa la lettura degli allegati.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine undici e della dodicesima sin qui.

F.to Rafael Giorgio Perrino

F.to Eugenio Chiappetta

F.to Andrea De Costa notaio

NOTAIO
SANDRA DE FRANCHIS
Via Barberini n. 50 - 00187 Roma
Tel. 06-42014521 - 42014513 - Fax 06-42014514

Allegato "A" al n. 23/19/1214 di rep

Repertorio n. 6685

Raccolta n. 3011

REGISTRATO ALL'AGENZIA

PROCURA SPECIALE

DELLE ENTRATE DI ROMA 4

REPUBBLICA ITALIANA

IL 21.9.2016

SERIE AT N° 27550

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di settembre,

ESATTI €

20 settembre 2016

in Roma, Via Giovanni Battista De Rossi n. 30

Avanti a me dott.ssa Sandra DE FRANCHIS, Notaio in Roma, con

Studio in Via Barberini n. 50, iscritta nel Collegio Notarile

dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparso il Signor

- Ing. Oscar CICHETTI, nato a Pizzoli (AQ) il 17 giugno

1951, domiciliato per la carica presso la Sede Legale della

Società, ove oltre, il quale interviene al presente atto non

in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato e

Legale Rappresentante della Società

"INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A."

('INWIT S.p.A.' o 'Società') con Sede Legale in Milano, Via

Giorgio Vasari n. 19, Capitale Sociale Euro 600.000.000,00=

interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al

Registro delle Imprese di Milano 08936640963, soggetta

all'attività di direzione e coordinamento di Telecom Italia

S.p.A.

Detto Comparsente, della cui identità personale, qualifica e

poteri di firma io Notaio sono certa, munito degli occorrenti

poteri per quanto infra in forza ed in esecuzione di delibe-

razione assunta dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti

della predetta società del 22 aprile 2016 a rogito Prof. Car-

lo Marchetti, Notaio in Milano, in pari data, Repertorio n.

12989 - Raccolta n. 6793, (registrata all'Agenzia delle En-

trate di Milano l il 19 maggio 2016 al n. 16623 serie 1T) mi

chiede di ricevere il presente atto mediante il quale dichia-

ra di conferire, come conferisce, procura speciale ai Signori:

- Rafael Giorgio PERRINO, nato a Caserta il 1° dicembre 1968;

- Franco REGIS, nato a Roma il 30 marzo 1956;

- Enrico PIGAY, nato a Torino il 5 novembre 1958,

tutti domiciliati ai fini del presente atto in Milano, presso

la Sede Legale della Società

affinché questi, anche disgiuntamente fra loro e con piene

pari facoltà, in rappresentanza della predetta società, ab-

biano a stipulare l'atto di fusione per incorporazione nella

società mandante, delle società:

- Revi Immobili S.r.l., società con unico socio soggetta a

direzione e coordinamento di Telecom Italia, con sede legale

in Milano Via Giorgio Vasari n. 19, codice fiscale e iscri-

zione al Registro delle Imprese di Milano n. 02391000987, i-

scrizione REA di Milano n. 2084542 capitale sociale sotto-

scritto e versato pari ad euro 10.000,00= (di seguito "Revi

Immobili");

- Gestione Immobili S.r.l., società con unico socio soggetta

a direzione e coordinamento di Telecom Italia, con sede lega-

le in Milano Via Giorgio Vasari n. 19, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 02633540980, iscrizione REA di Milano n. 2084555 capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 10.000,00= (di seguito "Gestione Immobili");

- Gestione Immobili Due S.r.l., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Telecom Italia, con sede legale in Milano Via Giorgio Vasari n. 19, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03324360985, iscrizione REA di Milano n. 2084543 capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 10.000,00= (di seguito "Gestione Immobili Due"),

in esecuzione delle sopracitate deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Inwit in data 22 aprile 2016.

A tale scopo i nominati procuratori potranno intervenire all'atto pubblico di fusione per incorporazione da attuarsi secondo le modalità tutte di cui al progetto di fusione approvato dalla più volte citata delibera del 22 aprile 2016, occorrendo acconsentire a far effettuare voltture, trascrizioni ed annotamenti su pubblici registri, provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle fusioni, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, avendo fin d'ora per ratificato quanto compiuto dai nominati procuratori speciali.

Con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 c.c..


E meglio i sopra nominati procuratori restano investiti di ogni più ampia facoltà ai fini della presente procura in modo che non si possa mai opporre loro insufficienza od indeterminatezza di poteri.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su tre intere pagine e parte della presente quarta di un foglio, ho letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 16,30.

Firmato: Oscar CICHETTI

Firmato: Sandra DE FRANCHIS Notaio (vi è il Sigillo)

Copia conforme all'originale
per gli usi consentiti
Roma, il 21-9-2016



Allegato "B" al n. 2319/1214 di rep.

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
IN INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. DELLE SOCIETÀ
INTERAMENTE POSSEDUTE REVI IMMOBILI S.R.L., GESTIONE IMMOBILI S.R.L. E
GESTIONE IMMOBILI DUE S.R.L.**



Il presente progetto di fusione per incorporazione nella società INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. delle società REVI IMMOBILI S.r.l., GESTIONE IMMOBILI S.r.l. e GESTIONE IMMOBILI DUE S.r.l. (di seguito la "Fusione") è redatto in applicazione degli artt. 2501-ter e 2505 del codice civile.

La Fusione, che risponde a una logica di semplificazione della struttura societaria del Gruppo, non rientra nella fattispecie descritta all'art. 2501-bis del codice civile.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società Incorporante

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via Giorgio Vasari n.19, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08936640963, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 600.000.000,00 (di seguito "INWIT" o la "Società Incorporante").

Società Incorporanda

REVI IMMOBILI S.r.l., con unico socio, con sede legale in Milano, Via Giorgio Vasari n.19, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 02391000987, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 10.000,00 (di seguito "REVI IMMOBILI")

Società Incorporanda

GESTIONE IMMOBILI S.r.l., con unico socio, con sede legale in Milano (MI), Via Giorgio Vasari n.19, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 02633540980, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad euro 10.000,00 (di seguito "GESTIONE IMMOBILI")

Società Incorporanda

GESTIONE IMMOBILI DUE S.r.l., con unico socio, con sede legale in Milano (MI), Via Giorgio Vasari n.19, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 03324360985, capitale sociale sottoscritto e versato da statuto pari ad euro 10.000,00 (di seguito "GESTIONE IMMOBILI DUE" e congiuntamente a REVI IMMOBILI e GESTIONE IMMOBILI di seguito anche le "Società Incorporande").

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

1

A seguito della Fusione non sono previste modificazioni dello statuto della Società Incorporante che è riportato in allegato al presente progetto sotto la lettera "A" e ne costituisce parte integrante.

3. MODALITÀ DELLA FUSIONE

La Fusione avverrà mediante incorporazione nella INWIT delle società REVI IMMOBILI, GESTIONE IMMOBILI E GESTIONE IMMOBILI DUE assumendo come situazione patrimoniale di riferimento il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di INWIT e per le Società Incorporande i rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2015 approvati in data 29 febbraio 2016.

Il possesso delle partecipazioni delle Società Incorporande non è riflesso nel progetto di bilancio di INWIT in quanto la medesima ha acquisito in data 11 gennaio 2016 la totalità delle partecipazioni delle Società Incorporande con contratto di cessione quote autenticato nelle firme dal Notaio Francesca Giusto in Roma rep. 18950 – racc. 11938.

Si evidenzia altresì che, in considerazione del possesso totalitario da parte di INWIT del capitale sociale delle Società Incorporande:

- a) la Società Incorporante non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né assegnerà - ai sensi dell'art. 2504-ter del codice civile - azioni in sostituzione delle quote delle Società Incorporande, che in esito alla Fusione saranno annullate senza concambio;
- b) ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile:
 - non si applicano al presente progetto le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) del codice civile;
 - non è richiesta la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile
 - non sono richieste le relazioni degli organi amministrativi ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile.

In vista della sottoposizione dell'operazione all'Assemblea degli azionisti della Società Incorporante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, l'organo amministrativo di INWIT redige specifica relazione illustrativa relativa al progetto di fusione in conformità allo Schema n. 1 dell'allegato 3A del suddetto Regolamento.

4. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE

Gli effetti della Fusione decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il registro delle imprese, ovvero dalla eventuale data successiva che potrà essere indicata nell'atto medesimo.

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del codice civile e dell'art. 172, comma 9, del TUIR, gli effetti della Fusione ai fini contabili e fiscali decorreranno dal primo giorno dell'esercizio in corso alla




2

data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione ; pertanto da tale data le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante.

5. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sono previsti trattamenti particolari per speciali categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni né per la Società Incorporante né per le Società Incorporande.

6. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

* * *


Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici del presente progetto così come dello statuto della Società Incorporante qui allegato, eventualmente richiesti dall'Autorità Pubblica ovvero in sede di iscrizione nel registro delle imprese.

Allegato


A – Statuto di INWIT

Milano, 11 marzo 2016


INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A.




REVI IMMOBILI S.r.l.



GESTIONE IMMOBILI S.r.l.



GESTIONE IMMOBILI DUE S.r.l.



3

STATUTO della "Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A."**TITOLO I****ELEMENTI IDENTIFICATIVI****ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

1.1 La Società è denominata "Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A." o, in forma abbreviata, "INWIT S.p.A."

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 La Società ha sede in Milano.

2.2 L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno del territorio nazionale o può altresì istituire e/o modificare e/o sopprimere sedi secondarie, filiali succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3 - DURATA

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100.

3.2 La proroga del termine di durata della Società non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla approvazione della relativa delibera.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

4.1 La Società ha per oggetto:

- *l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti, infrastrutture, ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni elettronica, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, sviluppo, realizzazione, ricondizionamento, gestione e manutenzione;*
- *la progettazione, costruzione e/o gestione di reti e infrastrutture per le telecomunicazioni;*
- *la fornitura di infrastrutture e relativi servizi ad operatori di servizi di comunicazioni elettronica (con qualunque tecnologia esistente o futura).*



4.2 La società potrà altresì svolgere, in nome e/o per conto proprio o su commessa di terzi, le attività di acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al comma precedente.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità e, quindi, con carattere di mera sussidiarietà e strumentalità, la società potrà:

- assumere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma;
- provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;
- compiere, non nei confronti del pubblico, nell'interesse proprio o delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese.

4.3 Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali e le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'G. G.' and another signature below it.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE ED OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5 - MISURA DEL CAPITALE

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 600.000.000 diviso in numero 600.000.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi da denaro nei limiti consentiti dalla legge.

5.3 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

ARTICOLO 6 - AZIONI

6.1 L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie, in conformità alle prescrizioni di legge.

6.2 Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune.

6.3 L'eventuale introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

6.4 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI

7.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, in conformità alle norme di legge determinandone le modalità e condizioni di collocamento.

7.2. Gli oneri relativi all'organizzazione delle Assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, nella misura massima stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

**TITOLO III
ASSEMBLEA**

ARTICOLO 8 - DIRITTO DI INTERVENTO

8.1 Nel rispetto della normativa vigente gli aventi diritto di voto nell'Assemblea possono esercitarlo prima dell'Assemblea in via elettronica, se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità in esso precisate.

8.2 Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea, rilasciando apposita delega a persona fisica o giuridica, nei limiti di legge. La Società ha facoltà di designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi della disciplina vigente. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione.

8.3 La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 9 - POTERI

9.1 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie ad essa espressamente riservate dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 10 - CONVOCAZIONE

10.1 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

10.2 In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. E' peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria in unica convocazione, come per legge.

10.3 L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa delibera sulle materie di legge e autorizza, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del codice civile il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, nei casi e con le modalità previsti dall'apposita procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina in vigore.

10.4 L'Assemblea ordinaria e straordinaria si riuniscono, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA


11.1 I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea sono previsti dalla legge.

ARTICOLO 12 - PRESIDENZA E CONDUZIONE DEI LAVORI

12.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e ne regola lo svolgimento. In mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione (e di chi ne fa le veci) presiede l'Assemblea la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione.

12.2 L'Assemblea, su proposta del Presidente, elegge con il voto della maggioranza dei presenti un Segretario, anche al di fuori degli azionisti.

12.3 Nelle ipotesi previste dalla legge e laddove il Presidente dell'Assemblea ne invisi l'esigenza, il verbale viene redatto per atto pubblico da Notaio designato dal Presidente medesimo con funzione di Segretario.



1000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12.4 Il Presidente della riunione – tra l'altro – verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

12.5 Il Presidente della riunione adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati; può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

12.6 Lo svolgimento delle riunioni assembleari dei Soci è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento delle Assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

TITOLO IV ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

ARTICOLO 13 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

13.2 L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

13.3 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare.

13.4 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile, sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, o dal Consiglio di Amministrazione uscente.

13.5 Tra gli Amministratori nominati dall'Assemblea, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza

se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

13.6 Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

13.7 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa.

13.8 Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, debbono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della partecipazione complessiva detenuta, (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e (iii) le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

13.9 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

13.10 All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
- 2) fermo il rispetto della disciplina di legge o regolamentare applicabile in ordine al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in una unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elezione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato sono sostituiti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

13.11 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

13.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

13.13 In occasione del primo mandato del Consiglio di Amministrazione successivo alla quotazione della Società, la quota da riservare al genere meno rappresentato (sia nel Consiglio di Amministrazione sia nelle relative liste) è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

ARTICOLO 14 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO

14.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare uno o più Vice Presidenti.

14.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente più anziano per età, se nominato, o l'Amministratore Delegato se nominato, oppure il consigliere più anziano per età.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Segretario scelto anche all'interno dei suoi membri.

ARTICOLO 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

15.1 Il Presidente, o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o altrove, di propria iniziativa e quando ne riceva domanda scritta, da almeno un quinto dei Consiglieri in carica o dai Sindaci.

15.2 Il Presidente comunica preventivamente gli argomenti oggetto di trattazione nel corso della riunione consiliare e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

15.3 La convocazione viene fatta con mezzi idonei alla luce del tempo di preavviso, di regola almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, salvo i casi d'urgenza nei quali va comunque effettuata con almeno 12 (dodici) ore di anticipo.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci.

15.4 La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

ARTICOLO 16 - VALIDITA' E VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

16.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorreranno la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori intervenuti.

16.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzate nel libro delle deliberazioni del Consiglio da tenere e conservare ai sensi dell'art. 2421, n. 4, del codice civile sottoscritte dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio. Quando sia prescritto dalla legge o il Presidente lo ritenga opportuno, le deliberazioni saranno verbalizzate da un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17 - COPIE ED ESTRATTI

17.1 Gli estratti dal libro dei verbali delle adunanze consiliari, firmati dal Presidente o da due amministratori e controfirmati dal Segretario, fanno piena prova.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARTICOLO 18 - POTERI DEL CONSIGLIO - DELEGHE

18.1 Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

18.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in INWIT S.p.A. o di scissione a favore di INWIT S.p.A. delle società di cui INWIT S.p.A. possiede almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

18.3 Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge, può:

- istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
- delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;
- nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
- nominare mandatarî - anche in seno al Consiglio di Amministrazione - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

18.4 Il Consiglio può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

18.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale.

Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

18.6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

ARTICOLO 19 - INFORMATIVA DEGLI ORGANI DELEGATI

19.1 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione, sulla sua

prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente. La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni ovvero per iscritto.

ARTICOLO 20 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ'

20.1 La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato; spettano altresì disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori delegati.

20.2 I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 21 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE DEI CONSIGLIERI

21.1 I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria può deliberare inoltre un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione così come determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE

22.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi, di cui almeno uno è esponente del genere meno rappresentato. L'Assemblea nomina altresì 2 (due) Sindaci supplenti, uno per ciascun genere.

22.2 Ai fini di quanto previsto dal Decreto Ministro di Grazia e Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, art. 1, comma 3, si considerano strettamente attinenti a quello della Società le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

22.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile, sulla base di liste presentate dai soci.

22.4 Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

22.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa.

22.6 Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, debbono altresì depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della partecipazione complessiva detenuta, (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e (iii) le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto sociale.

22.7 Con le dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

22.8 Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

22.9 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza in detta sezione di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Il primo dei candidati di ciascuna sezione viene individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

22.10 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

22.11 All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) membro supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti espressi dai soci e che non sia collegata ai sensi della disciplina di legge e regolamentare con la Lista di Maggioranza (c.d. Lista di Minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo

con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei Sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elecazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decade per assicurare l'ortemperanza al requisito, ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza, l'Assemblea nomina il Sindaco effettivo o Supplente mancante con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.


22.12 E' nominato Presidente del Collegio Sindacale il componente effettivo tratto dalla Lista di Minoranza.

22.13 Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale e della categoria dei Sindaci supplenti.

22.14 In caso di cessazione di un Sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o dalla Lista di Minoranza, subentra, e fermo il rispetto dei requisiti statuari in materia di composizione dell'organo sociale, il supplente tratto dalla Lista di Maggioranza ovvero dalla Lista di Minoranza. La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, oltre che dei requisiti statuari in materia di equilibrio tra i generi. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina del Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza che sia subentrato a un Sindaco effettivo tratto dalla medesima lista.

22.15 Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale può convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Detto potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun Sindaco, a eccezione del potere di convocare l'Assemblea, che può essere esercitato da un numero di Sindaci non inferiore a due.

22.16 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.



Termino

[Handwritten signature]

52

22.17 In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce l'altro Sindaco effettivo più anziano per età.

22.18 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

TITOLO V

BILANCIO

ARTICOLO 23 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE - RIPARTO UTILI

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale.

23.3 Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea o/o per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari.

23.4 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

23.5 I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.

TITOLO VI

SCIoglimento

ARTICOLO 24 - LIQUIDATORI

24.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi nei limiti di legge.



TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25 - DOMICILIAZIONE DEGLI AZIONISTI - FORO CONVENZIONALE

25.1 Il domicilio degli azionisti nei confronti della Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro Soci.



25.2 Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, tutte le contestazioni fra gli azionisti e la Società sono decise dall'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede legale la Società.

ARTICOLO 26 – RINVIO

26.1 Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

F.to Oscar Cicchetti

F.to Carlo Marchetti Notaio



[Handwritten signature]

Per l'Incorporante
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.
Il Presidente
Francesco Profumo

[Handwritten signature of Francesco Profumo]

Per l'Incorporanda
GESTIONE IMMOBILI S.R.L.
L'Amministratore Unico
Eugenio Chiappetta

[Handwritten signature of Eugenio Chiappetta]

Per l'Incorporanda
GESTIONE DUE S.R.L.
L'Amministratore Unico
Eugenio Chiappetta


[Handwritten signature of Eugenio Chiappetta]

Per l'Incorporanda
REVI IMMOBILI S.R.L.
L'Amministratore Unico
Eugenio Chiappetta


[Handwritten signature of Eugenio Chiappetta]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conservatoria di Milano 2	
Bene sito in Comune di Rho, via Ghisolfa	
Provincia di Milano	
Di proprietà di Gestione Due S.r.l.	
Descrizione	<u>Intera piena proprietà</u> del fabbricato consistente in ciminiera e corte esclusiva, <u>Quota di 1/3</u> della piena proprietà del fabbricato ad uso contatori (cabina ENEL)]
<u>Il tutto attualmente censito al Catasto Fabbricati del Comune di Rho come segue:</u>	
<u>Ciminiera e relativa corte:</u> Foglio 33, mappale 54, sub. 709 , via Ghisolfa 40, Piano T, cat. C72, cl. 1, mq 15, superficie catastale 15 mq., R.C. Euro 43,38;	
<u>Quota 1/3 della cabina elettrica:</u> Foglio 33, mappale 54, sub. 708 , via Ghisolfa 32, Piano T, cat. C/2, cl 1, mq 5, superficie catastale 8 mq., RC Euro 14,46.	
Confini	<u>del sub. 709</u> : altra unità; passaggio comune e sub.701; area urbana sub.712; mappale 54; <u>del sub. 708</u> : altra unità da tutti i lati.
Servitù, vincoli, gravami	Si rileva dal Certificato di Destinazione Urbanistica allegato al titolo di provenienza in data 23 settembre 2013 n. 98303/31979 di rep., notaio Luigi Zampaglione <i>infra</i> citato che l'area al mappale 54 del foglio 33 risulta, tra l'altro, "Vincolata da Beni paesaggistici individuati ai sensi dell'art. 142, lett. C, D.Lgs. 42/2004; Fattibilità geologica: classe 3" <u>Servitù attiva</u> di passaggio pedonale e carraio e sottoservizi costituita con atto in data 23 settembre 2013 n. 98303/31979 di rep., notaio Luigi Zampaglione, registrato a Salò il 4 ottobre 2013 al n. 2993 Serie 1T e trascritta a Milano 2 l'8 ottobre 2013 ai nn. 90529/62566 a carico del cortile pertinenziale al fabbricato censito al sub. 701 e a favore del sub. 709 regolata dalle modalità meglio precisate nell'atto medesimo.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano

Firmato Andrea De Costa

Nel mio studio, 27 settembre 2016

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

